

15 Mag 2020

Negoziazione e sospensione dei mutui degli enti locali, necessario il parere del revisore

di Tiziana Vinci (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Tra i provvedimenti più incisivi che sono stati messi in campo per aiutare gli enti locali durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 vi sono quelli che riguardano la rinegoziazione dei mutui contratti con Cdp e la sospensione delle quote capitale delle rate con scadenza 2020 di alcuni mutui ben definiti.

I mutui interessati dalle sospensioni sono di due tipologie: quelli individuati dall'articolo 112 del Dl 18/2020 convertito dalla legge 27/2020 per i quali l'adesione degli enti locali è avvenuta senza necessità di presentare alcuna istanza e quelli contratti con gli istituti bancari che aderiscono all'accordo Anci, Upi, Abi per i quali gli enti devono presentare richiesta entro il prossimo 15 maggio. In entrambi i casi dovranno essere corrisposte solo le quote interessi delle rate con scadenza 2020 e si avrà un allungamento di un anno del piano di ammortamento.

La Cassa depositi e prestiti con la circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 ha concesso la possibilità agli enti locali di rinegoziare i prestiti in ammortamento al 1 gennaio 2020 inclusi quelli già oggetto di precedenti rinegoziazioni ed esclusi quelli con debito residuo inferiore a 10.000 euro e con scadenza del piano di ammortamento successiva al 31 dicembre 2020. La finestra temporale per aderire a questa misura è quella compresa tra il 6 ed il 27 maggio e prevede che l'ente possa valutare l'operazione relativamente a ogni singolo mutuo attraverso l'accesso all'area dedicata presente sul sito.

La proposta contrattuale potrà essere presentata entro il prossimo 3 giugno e consentirà di differire al 31 luglio il pagamento della sola quota interessi della rata con scadenza 30 giugno mentre a fine anno dovrà essere corrisposto a titolo di quota capitale, lo 0,25% del debito residuo al 1.01.2020 dei mutui rinegoziati oltre alla quota interessi della rata ricalcolata con scadenza 31 dicembre. Il debito residuo verrà poi rimborsato con un piano di ammortamento alla francese della durata di 24 anni e l'operazione è basata sul principio dell'equivalenza finanziaria. Questa metodologia consiste nell'individuare quel tasso di interesse post rinegoziazione tale per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento sia uguale al valore attuale delle rate previste dal piano di ammortamento ante rinegoziazione, vigente al momento della valutazione. Nella circolare è altresì previsto che per accedere alla rinegoziazione gli enti abbiano approvato il bilancio di previsione 2020 o la relativa variazione.

L'articolo 122 del Dl Rilancio, in ottica di semplificazione e di piena accessibilità a tutti gli enti, prevede che la rinegoziazione di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, con gli intermediari finanziari e con la Cdp possa essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio mediante deliberazione dell'organo esecutivo (e non del Consiglio come invece previsto dalla stessa circolare 1300) fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

L'obbligo di acquisire il parere dell'organo di revisione

Avendo riguardo alla materia della proposta di deliberazione ossia all'indebitamento o alla

rimodulazione dello stesso, attraverso la sospensione o la rinegoziazione, appare evidente che il parere dell'organo di revisione debba essere obbligatoriamente acquisito ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) n. 4 del Tuel e non deve, su questo tema, indurre in errore la circostanza che eccezionalmente l'organo competente sia quello esecutivo e non l'organo di indirizzo politico.

Si ricorda che la necessità di acquisizione del parere sulla proposta di deliberazione di rinegoziazione dei mutui è anche espressamente prevista nel documento n. 7 dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Alcuni spunti di riflessione per la redazione del parere

In periodi non emergenziali l'organo di revisione, ai fini del rilascio del parere, si limiterebbe a verificare il rispetto del disposto dell'articolo 62 del Dl 112/2008 sulla durata complessiva dei mutui, ma anche di quanto previsto dall'atto di indirizzo del 24 gennaio 2019 dell'osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali presso il ministero dell'Interno sulle operazioni di gestione attiva del debito. In questo documento viene ritenuto ammissibile un rifinanziamento solo se consente una riduzione delle passività totali a carico degli enti e se garantisce al contempo una correlazione tra la durata dell'indebitamento e la durata fisico-tecnica degli investimenti finanziati con l'indebitamento stesso.

La particolare congiuntura emergenziale deve indurre l'organo di revisione a fare un'attenta analisi in ordine all'economicità, all'efficacia e all'efficienza dell'azione amministrativa legata all'operazione di rinegoziazione considerando opportunamente che la salvaguardia dell'equilibrio di bilancio è, oggi più che mai, un metavalore che ha refluenze non solo sul benessere della collettività amministrata, anche in termini di Lea, ma anche su quello delle generazioni future. La rinegoziazione si pone quindi come operazione straordinaria da effettuarsi per rispondere a uno scenario di crisi e per molti enti come unica possibilità di raggiungere il pareggio di bilancio o di salvaguardarne l'equilibrio. Pertanto deve essere temperato il principio dell'equità intergenerazionale statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 con il portato del principio contabile generale n. 15 sull'equilibrio di bilancio intendendo quest'ultimo come obiettivo strategico che ogni amministrazione pubblica deve realizzare nel suo continuo operare e che è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali e innovative in un mercato dinamico.

Anche l'articolo 6 della legge 243/2012 ha autorizzato, in presenza di eventi eccezionali come quello attuale, operazioni che si scostano dall'obiettivo programmatico del ciclo economico. Sembra anche importante richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 62/2020 nella quale viene statuito che le spese destinate alla protezione del diritto alla salute sono costituzionalmente necessarie e rappresentano un prius rispetto a tutte le altre condizionando il processo di allocazione delle risorse che perde la propria discrezionalità per diventare obbligatorio e necessitato.

Vale la pena ricordare che la convenienza a rinegoziare va apprezzata non sul valore complessivo dell'operazione ma sui singoli mutui che potrebbero avere delle peculiarità proprie e specifiche. A tal uopo particolarmente utili risultano i criteri di valutazione declinati nella circolare del ministero dell'Economia e delle finanze del 28 giugno 2005.

La riduzione del tasso di interesse, la trasformazione del tasso da variabile a fisso, il recupero di risorse finanziarie di parte corrente sul presente esercizio e sugli altri dell'arco temporale del bilancio di previsione, sono solo alcuni dei possibili vantaggi dell'operazione. L'allungamento della vita media dei finanziamenti e la conseguente diminuzione nel lungo periodo della capacità di indebitamento dell'ente sono invece gli svantaggi più evidenti.

() Componente comitato esecutivo Ancrel*